COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 20 DEL 03/12/2025

OGGETTO:	QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE - INDICE DI CRITICITA' PER LA QUALITA' DELL'ARIA CON VALORE 2. PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI PM10. LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. PERIODO VALIDITA': DAL 3/12/2025 AL 08/12/2025 CON ORARIO 8:30/18:30

IL SINDACO

PREMESSO che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

VISTA la legge regionale n. 9/2010 che istituzionalizza il Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente e i Piani di Azione Comunale (PAC);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 57/2020 è con la quale è stato approvato il PAC del Comune di Comune Chiesina Uzzanese che prevede un programma di interventi di risanamento della qualità dell'aria attraverso una pianificazione d'area vasta per una maggiore efficacia e coerenza delle azioni;

CONSIDERATO che il PAC prevede azioni differenziate in ordine ad interventi strutturali da un lato e interventi contingibili ed urgenti dall'altro e tra questi, nelle situazioni con Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria con valore 2 (I.C.Q.A.), la regolamentazione degli apparecchi da combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 228 del 6.03.2023 avente ad oggetto "L.R. 9/2010"Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016" che prevede, nelle linee guida di redazione dei PAC, per i Comuni dell'area di superamento Piana Lucchese, in caso di adottarsi mediante ordinanze contingibili ed urgenti;

RITENUTO, nelle more dell'aggiornamento del PAC secondo i contenuti delle leggi regionali (L.R. 9/2010 e L.R. 74/2019) e dell'allegato 6 della DGR 228/2023, in via precauzionale, di adottare misure di limitazione alla circolazione veicolare con riferimento alle categorie di veicoli più inquinanti;

VISTA la comunicazione pervenuta via e-mail in data 03.12.2025 dalla Regione Toscana dalla quale risulta che"con la presente si comunica che in data 02-12-2025 nell'area 'Piana lucchese' si sono verificate le condizioni per per l'attribuzione del valore 2 all'Indice di Criticità per la Qualità dell'aria secondo quanto

previsto dalla Delibera n.228 del 06-03-2023 in quanto: "*Sono stati rilevati 4 superamenti del valore limite per la media giornaliera del PM10 negli ultimi 7 giorni. Si prevedono 3 giorni con condizioni meteo critiche. Il livello dell' ICQA determinato è 2 […] ";*

PRESO ATTO che in data 03.12.2025 ARPAT ha comunicato che il valore dell'Indice di criticità di qualità dell'aria(ICQA) è uguale a 2;

RITENUTO pertanto opportuno in via precauzionale, disporre la presente ordinanza, stante il perdurare delle condizioni meteo di criticità;

VISTA la direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE,2002/3/CE, 97/101/CE;

VISTO il d.lgs. n. 155/2010 che fissa il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 µg/m3, oltre il limite dei 40 µg/m3 come media annuale per il materiale particolato PM10;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9/2010, il Sindaco risulta l'Autorità Competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

ATTESO che ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della citata L.R. 9/2010, i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteo climatiche;

VISTO l'art. 7 del Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i. con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 11 del 23.10.2024 riguardo il divieto, per il periodo temporale dal 1novembre 2023 - 31 marzo 2024 compresi nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 ms.l.m, di combustione di biomassa all'aperto e di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017),laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 10.01.2013, in data 23.12.2023, in atti, e preso atto che non è richiesto il parere contabile, in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, e di carattere contingibile e urgente, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/'90;

O R D I N A

Per il periodo **03/12/2025 al 08/12/2025 con orario 8:30 – 18:30**, per una durata di SEI (6) giorni consecutivi:
il blocco della circolazione stradale con valenza nel centro abitato di tutto territorio comunale per i seguenti veicoli:

Autovetture
Euro zero benzina
A titolo non esaustivo:
Autovetture e Autocaravan M1 non catalitiche a benzina e gasolio non omologate ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive
Euro zero, Euro 1, Euro 2,
Diesel
A titolo non esaustivo:
Autovetture e Autocaravan M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A – 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE – 98/77/CE
Ciclomotori e Motoveicoli
Euro zero
(omologati prima del 17.6.99)
A titolo non esaustivo:
Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive
Euro 1
(omologati dopo il 17.6.99)
Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive
Veicoli merci
Euro zero, Euro 1, Euro 2
diesel
inferiori a 35 quintali
A titolo non esaustivo:
Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE – 98/77/CEE
Euro zero, Euro 1, Euro 2
diesel
superiori a 35 quintali
A titolo non esaustivo:
Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi della direttiva 96/01/CE
Veicoli per uso speciale
Euro zero

inferiori a 35 quintali
A titolo non esaustivo:
Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettera g, con portata fino a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive
Euro zero
superiori a 35 quintali
A titolo non esaustivo:
Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere g, con portata superiore a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive
Autobus
Euro zero
dei gestori di servizi TPL
A titolo non esaustivo:
Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive
Euro zero
dei gestori di servizi turistici
A titolo non esaustivo:
Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive
Nota Codice della strada - Art. 54, comma 1, lettere: c) autoveicoli per trasporto promiscuo; d) autocarri; e) trattori stradali;g) autoveicoli per usi speciali; h) autotreni; i) autoarticolati

Sono esonerati dal divieto di circolazione di cui ai precedenti punti i seguenti veicoli:
• veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
• veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
• veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
• veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
• veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o auto-dichiarazione nel quale il conducente dichiari anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
• veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);

• veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
• veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
• veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: di aver acquistato un veicolo esente dalle limitazioni sopra indicate; di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas; la suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario all'effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non oltre 90 giorni;
• autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);

I N F O R M A
- che le informazioni relative alla presente Ordinanza possono essere richieste all'Ufficio Ambiente del Comune di Comune Chiesina Uzzanese
- che permane la validità della propria Ordinanza n. 17 /2025 con cui è disposto che, a partire dal giorno 1.11.2025 e fino al giorno 31.03.2026 compresi, nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 m s.l.m., è disposto:
-DIVIETO di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (abbruciamenti residui agricoli, barbecue, falò rituali a scopo di intrattenimento, etc.);
- DIVIETO di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, compresi i caminetti a focolare aperto e stufe destinate alla cottura dei cibi, con classificazione ambientale inferiore alle "3 stelle" di cui al D.M. 186/2017, in presenza di sistemi alternativi per il riscaldamento, e al di sotto dei 200 m. s.l.m. (sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentino l'unico sistema di riscaldamento e per la cottura dei cibi dell'abitazione in cui sono ubicati);

A V V E R T E
• che i permessi rilasciati a vario titolo per la circolazione nella suddetta nella zona a traffico limitato (ZTL) non costituiscono deroga alla presente ordinanza;
• l'inosservanza della presente ordinanza è sanzionata come di seguito:
◦ ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) e comma 13-bis del d.lgs. n. 285/1992, per ciò che attiene il divieto ci circolazione veicolare;
◦ ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 267 del 18/08/2000, per ciò che attiene attiene il divieto di utilizzo di legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici.

DISPONE
• Di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione.
• Che alle forze di Polizia è demandata la verifica della presente ordinanza. La Polizia Municipale dovrà, in particolare, intensificare la vigilanza ed i controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari.
• La trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana (Settore Energia - Tutela della Qualità dell'Aria), Arpat Dipartimento di Pistoia, Azienda Sanitaria USL (Dipartimentodella Prevenzione).

Chiesina Uzzanese, 03/12/2025

IL SINDACO
Fabio Berti

...

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chiesina Uzzanese ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.